



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Livorno, 24 aprile 2020

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati

e p.c.
al personale addetto ai decreti di liquidazione

Oggetto: decreti di liquidazione – richieste di informazione

1. Premessa

Le segnalo che negli ultimi giorni è stato riscontrato da parte delle cancellerie l'aumento, in modo esponenziale e ingestibile, delle richieste di informazioni da parte di avvocati in relazione ai provvedimenti di liquidazione.

Di recente il Tribunale ha ricevuto, da parte di un solo avvocato, richiesta di informazioni su ben 60 decreti di liquidazione asseritamente non ancora emessi, ma in realtà molti di essi da tempo emessi e pagati e, invece, per 13 di essi l'avvocato aveva regolarmente ricevuto le relative notificazioni di cancelleria ma non aveva dichiarato di rinunciare a proporre opposizione.

E' appena il caso di evidenziare:

- da un lato, che se la cancelleria fornisce informazioni, non potrà destinare le sue energie nel disbrigo delle operazioni necessarie a corrispondere le somme dovute ai professionisti che ne hanno diritto; il problema è tanto più grave se si considera che in queste settimane i cancellieri sono in ufficio un solo giorno alla settimana;
- dall'altro, che vi sono attività che possono essere compiute solo se le parti hanno rinunciato a presentare opposizione; a tal proposito, assicuro che tutte le cancellerie del Tribunale stanno approfondendo il massimo impegno e, quindi, è inutile presentare solleciti o richieste di informazioni, perché ogni procedura viene svolta con la massima sollecitudine, appena si verificano le condizioni necessarie.

2. Richieste di informazioni o solleciti:

Non posso ovviamente escludere che vi siano casi (direi eccezionali) in cui si possono essere verificati disguidi.

Pertanto, al fine di contemperare le esigenze di tutti (degli avvocati ad avere informazioni; della cancelleria, di concentrarsi sul lavoro relativo ai decreti di liquidazione) Le chiedo di sensibilizzare

gli Avvocati sulla assoluta necessità di **evitare la presentazione di richieste di informazioni che possono essere acquisite autonomamente dall'avvocato.**

In particolare, è necessario che il difensore **limiti le richieste di informazioni esclusivamente al caso in cui il decreto di liquidazione non è stato ancora emesso e solo nei casi strettamente necessari.**

Pertanto, occorre che l'avvocato:

a) **verifichi** autonomamente, consultando i propri fascicoli (e, per i procedimenti civili, anche i registri informatici Sicid e Siecic tramite la Consolle dell'avvocato), in quali procedimenti manca davvero la liquidazione;

b) **tenga** presente che il provvedimento di liquidazione può essere emesso solo se il procedimento è stato definito o meno (quindi, è inutile chiedere informazioni se il procedimento è ancora in corso);

c) **inoltri** la richiesta di informazioni o di sollecito della liquidazione, allegando copia dell'istanza di liquidazione già presentata - esclusivamente con riferimento ai procedimenti che rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b) che precedono e, in particolare, **solo ai procedimenti definiti**, agli **indirizzi Pec appropriati** (cioè a quelli indicati nel provvedimento pubblicato sul sito del Tribunale: https://www.tribunale.livorno.it/pagDocumentazione/sezione_covid.aspx).

Al fine di far sì che le richieste riguardino effettivamente procedimenti nei quali avrebbe dovuto e non è stato pronunciato il provvedimento di liquidazione (quindi, solo i procedimenti o processi già definiti e nei quali manca davvero il decreto di liquidazione), in considerazione della estrema facilità con cui il legale è in grado di verificare questa circostanza, sono costretto ad avvisare che, **se una richiesta risulterà essere stata fatta adducendo circostanze errate, nonostante fossero verificabili autonomamente dal legale, autorizzerò la cancelleria a non dare corso a nessuna delle successive richieste di verifica che dovessero essere presentate dal legale stesso.**

3. Rifiuto di una fattura:

Il **rifiuto di una fattura** può avvenire per vari motivi, tra cui: mancata o inesatta indicazione dell'Iban; mancanza o incompletezza degli allegati; erronea duplicazione della fattura; errore nella indicazione del regime fiscale, ordinario o forfetario, ecc.

Faccio presente che il **Sistema di Interscambio – S.d.I.** – gestito dalla Agenzia delle Entrate, quando invia all'avvocato la comunicazione che una fattura è stata respinta, **nell'allegato riporta sempre la motivazione del rifiuto.**

L'avvocato quindi deve **aprire e leggere l'allegato ed emettere una nuova fattura corretta** (a meno che non riesca ad apportare le correzioni alla fattura errata, ma purchè entro 5 giorni dalla data in cui essa è stata emessa).

Anche in tal caso, sono costretto ad avvisare che, **se una richiesta di informazioni risulterà essere stata fatta adducendo di non conoscere le ragioni del rifiuto**, mentre invece esse erano state regolarmente comunicate al difensore, **autorizzerò la cancelleria a non dare corso a nessuna delle successive richieste di verifica che dovessero essere presentate dal legale stesso.**

4. Modalità di presentazione della rinuncia a proporre opposizione:

Infine, **per quanto riguarda le modalità di presentazione della rinuncia a proporre opposizione**, Le chiedo di sensibilizzare gli Avvocati sulle seguenti circostanze:

- a) che va assolutamente evitata la presentazione di rinunce a proporre opposizione relative a decreti:
 - già notificati negli anni passati e per i quali, quindi, sono già decorsi i termini per impugnare;
 - o già inviati dalla competente cancelleria all'ufficio del Funzionario delegato;
 - o, addirittura, già pagati;
- b) che ad ogni rinuncia a proporre opposizione va allegato il provvedimento di liquidazione al quale essa si riferisce;

- c) che ogni rinuncia va inviata tramite un apposito messaggio PEC, all'indirizzo della cancelleria competente, indicato nel provvedimento pubblicato al seguente indirizzo Internet: https://www.tribunale.livorno.it/pagDocumentazione/sezione_covid.aspx;
- d) che nell'oggetto della PEC va indicato il numero esatto di ruolo, specificando se si tratta di contenzioso, sezione lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni, ecc., e, per il penale, il numero del Registro del dibattimento o del Registro GIP (il R.G.N.R., cioè il numero di notizia di reato, è assolutamente insufficiente);
- e) che va dichiarata una sola rinuncia a proporre opposizione per ciascun decreto di liquidazione; quindi, non è possibile inserire in un solo atto le rinunce a più decreti di liquidazione;
- f) che va evitata la reiterazione di rinunce per lo stesso provvedimento di liquidazione;
- g) che è inutile presentare solleciti se il decreto di liquidazione è già stato emesso, perché tutte le operazioni successive (invio al PM per l'apposizione del visto e attestazione di irrevocabilità, una volta che il PM ha apposto il visto) sono compiute dalla cancelleria del Tribunale sempre con la massima sollecitudine possibile, ovviamente appena tali operazioni possono essere giuridicamente svolte.

Confido che gli Avvocati collaborino al massimo per consentire al Tribunale di realizzare l'ambizioso progetto di evadere in tempi ristrettissimi tutte le pratiche relative ai decreti di liquidazione.

A tal fine, Le chiedo di valutare la possibilità che le richieste di **sollecito e/o di informazioni** siano "filtrate" dall'Ordine degli Avvocati, in modo da assicurare che esse rispondano ai requisiti su indicati.

Si inserisca il presente provvedimento nel sito del Tribunale e in Telegram (ogni tre mesi va reiterato l'inserimento, a cura dell'ufficio del Funzionario delegato).

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)